

E' costituito
denominato
L'acronimo
atti, nella co
Registro un

L'associazio
non compo

[illegible]

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera e);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse educativo sociale e culturale (lettera k);
- Formazione extra-scolastica, anche finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa (lettera l);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza (lettera u);
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni (lettera y);

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promuovere, favorire, progettare la Didattica in tutte le sue forme tramite la realizzazione di laboratori e corsi di teatro, teatro di strada, teatro-circo, teatro di figura, mimo poetico, drammaturgia, scrittura creativa, scrittura cinematografica, scrittura terapeutica, musica, musicoterapia, canto, scenografia, coreografia, danza, danza-terapia, clown-terapia, linguaggi mimico gestuali, linguaggi sensoriali, terapie olistiche, pet-therapy, ippoterapia e tutte le attività che rientrano in questi ambiti. Come anche linguaggi multimediali (riprese video, montaggio cinematografico, fotografia);
- Promuovere progetti di studio ed integrazione per linguaggi L.I.S., Braille, Malossi, etc..
- Favorire e realizzare interventi e servizi all'infanzia e alla famiglia, quali ludoteche, asili, agro-asili, fattorie, orti sociali, teatri, strutture polifunzionali. Strutturando gli spazi con percorsi interattivi, attività, laboratori, consulenze e spettacoli;
- Realizzare percorsi incentrati sulla Fiaba e sulla fiaba terapeutica, con laboratori creativi ed espressivi, spettacoli interattivi, interventi psico-educativi;
- Promuovere percorsi tra Arte e Natura, favorendo anche la relazione tra uomo e animale in un'ottica etologica;
- Promuovere, favorire il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- Favorire e realizzare percorsi e laboratori di artigianato, di riciclaggio e di costruzione di scenografie, giocattoli e strutture finalizzate alla realizzazione di suddette attività;
- Promuovere la cultura della tolleranza, dell'armonia, della solidarietà, della crescita psico-sociale, dell'ascolto, della comunicazione come scambio, dell'arte come stile di vita, della diversità come patrimonio da salvaguardare;
- Realizzare servizi didattici e attività di ricerca e sperimentazione delle lingue straniere, giornate di studio, conferenze, seminari, corsi, convegni, stage intensivi, mostre, eventi culturali, rassegne, concorsi, manifestazioni, vacanze studio in Italia, in Europa o all'Estero;
- Realizzare documentazioni per divulgazioni, pubblicazioni ed attività editoriale;
- Promuovere, favorire, progettare e realizzare la gestione di spazi artistici, culturali, formativi e di socializzazione destinati a diverse fasce di età e di diverse condizioni psicofisiche.
- Promuovere, favorire e realizzare produzioni artistiche e scambio culturale;
- Promuovere attività, servizi ed interventi di recupero, reinserimento, reintegrazione, accoglienza ed inserimento associativo e sociale (per intervenire sul piano dell'utilità sociale e del beneficio individuale e familiare);
- Promuovere, favorire, progettare e realizzare attività con servizi ed interventi psicologici ed educativi rivolti a persone in difficoltà psico-senso-motoria; Realizzare interventi di psicoterapia individuali, di coppia, familiari e di gruppo rivolti a tutte le fasce di età utilizzando diversi approcci terapeutici, tra i quali le terapie a indirizzo espressivo;
- Promuovere, favorire, progettare e realizzare interventi e servizi di promozione turistica e di cittadinanza attiva.
- Collaborare con Istituti di Ricerca, Associazioni, Università, Scuola ed Enti Nazionali e Internazionali. Con tali Organismi Eutenea APS potrà stipulare convenzioni e si potrà consorzare in ogni utile collaborazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opererà nel territorio della Regione Campania.

ART. 6
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Fisher
Anastasia
des Bk
~~Forrest~~
Tara Cople
Scholarship
Ruco

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione legale dei conti

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo

Emilio
Sara
Angela
Federica
Roberto
Salvatore

Finnell
died at
his Bk

Townsend
Tore Cop
Ande

Gilbert
Kun

for Admunt August 24th
Two Bkts
Toward 2:00 PM
Toward 2:00 PM
Toward 2:00 PM

(Organo di controllo)



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

(Organo di Revisione legale dei conti)

Art. 19

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

(Risorse economiche)

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
(Disposizione di Servizio n. 28/21)